

COMUNE DI TORCHIAROLO - PROVINCIA DI BRINDISI

**OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI TORCHIAROLO.**

CUP: G79I22000600004 - CIG: 9213687F07

L'anno addì del mese di , alle ore , in TORCHIAROLO (BR) nella Casa Comunale avanti a me Dott. , Segretario Generale del Comune di TORCHIAROLO, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica - amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente rinunciato con il mio consenso, sono comparsi: n.q. di Dirigente del SETTORE del Comune di Torchiarolo nato a il , domiciliato per la sua carica presso il Comune di TORCHIAROLO, il quale interviene in questo atto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di TORCHIAROLO - Cod. Fisc. - di seguito nel presente atto denominato anche “Ente” o “Stazione Appaltante” o “Comune”;

E

- Sig./Sig.ra , nato/a (), il (c.f.), residente in (-)
Sig./Sig.ra , nato/a (), (c.f.), residente in (),
alla Via , n° , che interviene in questo Atto in qualità di legale rappresentante
dell'impresa “ ”, con sede legale in (), alla Via
, n. (P. IVA) , iscritta alla C.C.I.A.A. al REA n. dal
che agisce quale impresa appaltatrice e che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato/a anche «Appaltatore». I comparenti da me personalmente conosciuti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e rappresentanza, io Ufficiale Rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto.

P R E M E S S O:

- Che l'art. 198, comma 1, del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. stabilisce “*Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo*

dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

- Che l'art. 24, comma 2 della L.R. 24/2012 ss.mm.ii. prevede che *“nelle more dell'avvio del servizio unitario, i comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario”*;

– Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ aventure ad oggetto “ _____ è stato approvato il “PROGETTO TECNICO - ECONOMICO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI TORCHIAROLO (BR)”, comprensivo di tutti i suoi elaborati tecnici ed economici, redatto dall'UTC;

– Che con la medesima Deliberazione della Giunta Comunale è stato nominato il responsabile del procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del servizio in parola.

– Che con Determinazione n. _____ del..... aventure ad oggetto..... sono stati approvati gli atti indittivi di gara, adeguati al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. relativi ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. da affidare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.), che prevede la esecuzione dei servizi specificati nel Capitolato Speciale di Appalto, compresi tutti i suoi allegati, per la durata di 24 mesi, per l'importo complessivo di € 1.622.279,08 (euro unmilioneseicentoventiduemiladuecentosettantanove/08) iva esclusa (come specificato di seguito), di cui:

A) importo servizi soggetto a ribasso di cui per costo della manodopera € 905.019,51	€ 1.619.041,00
B) oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso	€ 3.238,08
C) importo complessivo a base d'asta	€ 1.622.279,08

- Che ai sensi dell'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto e, tenuto conto che il presente procedimento è stato attivato per garantire una procedura selettiva conforme alla vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici che consenta di individuare un gestore dei servizi fino alla individuazione del gestore unitario con le procedure previste dalla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di prorogare l'appalto (“proroga tecnica”), in conformità all'art 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché alla ulteriore normativa pertinente, per il tempo strettamente necessario alla

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del suddetto gestore unitario o per un gestore nell'ambito di una nuova procedura di gara per un appalto biennale del servizio.

- Che a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. C.I.G. [REDACTED], i cui verbali di gara sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n° [REDACTED] del [REDACTED], l'appalto per l'affidamento dei servizi in oggetto è stato aggiudicato alla summenzionata impresa appaltatrice che ha presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante, avendo conseguito [REDACTED] /100 punti ed avendo offerto, tra l'altro, il ribasso del [REDACTED] % sul prezzo a base d'asta di € [REDACTED], e, quindi, per un importo, al netto del ribasso, di € [REDACTED] oltre ad: € [REDACTED], per oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non assoggettati al ribasso d'asta, per un importo contrattuale di € [REDACTED] (oltre IVA).
- Che sono state eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dalle norme di riferimento in capo all'aggiudicatario, nei termini di legge;
- Che l'appaltatore ha provveduto a depositare, presso la stazione appaltante, la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d'appalto, nonché dagli altri atti e documenti posti a base di gara e comunque necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto, e in particolare:
 - a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, di aver provveduto ad effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa;
 - b) il proprio «Documento di valutazione dei rischi» (D.L. n. 81/2008 art. n. 28 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014) eventualmente aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto, nonché l'eventuale aggiornamento del piano di coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.L. 81/08, aggiornati alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro;
 - c) tutta la ulteriore documentazione necessaria per consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza;
 - d) la dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, di impegno di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale;
 - e) il nominativo del Responsabile, al quale compete la conduzione tecnica, per l'espletamento dei servizi e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art.212 del D.Lgs. n° 152/2006 e dal D.M. del 28 aprile 1998, n.406;
 - f) l'esibizione dell'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento, sottoscritto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità, dal quale si evince la presenza ed il

conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008, comprensivi di nominativi e di recapiti e documento, sottoscritto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità, dal quale si evincono anche tutte le attività conferite all'esterno, riguardanti la materia;

g) autocertificazione sottoscritta sotto la piena responsabilità dell'Appaltatore o altra specifica documentazione, circa la formazione impartita al personale conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n° 81/2008 nonché in riferimento al rispetto dei criteri base di cui al punto 4.2 dell'Allegato I al D.M. 13/02/2014;

h) notifica del nominativo del Responsabile dell'appalto e consegna delle copie conformi agli originali degli atti di nomina e di conferimento del mandato e dei poteri di rappresentanza;

i) notifica del domicilio dell'Appaltatore corredata di un numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica ordinaria e indirizzo di posta elettronica certificata;

j) documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali - inclusa eventualmente la Cassa edile - assicurativi e antinfortunistici;

.....

- Che ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. è stato dato luogo all'esecuzione del contratto in via di urgenza con verbale di avvio del servizio del sottoscritto da, allegato al presente contratto;
- Che è decorso il termine di cui all'art. 32, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano il seguente contratto:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tutti gli atti su indicati e quelli richiamati nel presente Atto si intendono riportati ed accettati per intero, ancorché non materialmente allegati al contratto.

Il Comune di TORCHIAROLO affida alla Ditta « », con sede legale in , alla Via , n° , C.F. e P. I. .

n. che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'erogazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, come definiti dagli

artt. 184 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché di ogni altro servizio di igiene ambientale per conto del Comune di TORCHIAROLO, come analiticamente descritti nel “Capitolato Speciale di Appalto”, compresi tutti i suoi allegati tecnici ed economici, ed in conformità all’offerta tecnica presentata in sede di gara, allegata come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L’appalto è concesso dal Comune di TORCHIAROLO ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal “Capitolato Speciale di appalto”, allegato al presente Atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché delle prescrizioni tecniche di tutti i documenti ed elaborati facenti parte del suddetto Capitolato, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente Atto, che l’impresa appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia qualsiasi contraria eccezione, ed in particolare:

- il PROGETTO TECNICO - ECONOMICO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DEL IL COMUNE DI TORCHIAROLO (BR) comprensivo di tutti i suoi elaborati;
- il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza);
- il Capitolato Speciale di Appalto;
- lo Schema di contratto;
- l’elenco prezzi.

ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ricorrendone i presupposti, ha proceduto alla consegna del servizio nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, tramite verbale di avvio del servizio del sottoscritto da

Il presente contratto avrà la durata per mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di avvio del servizio come dal suddetto verbale di avvio, salvo subentro del gestore unitario individuato dalla competente ARO BR/3 o dalla competente Area Omogenea. In tale caso è prevista, da parte del Comune la risoluzione immediata ed anticipata del contratto con l’appaltatore.

oppure

Il presente contratto avrà la durata per mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di avvio del servizio come da verbale di avvio, salvo subentro del gestore unitario individuato dalla competente ARO BR/2 o dalla competente Area Omogenea. In tale caso è prevista, da parte del Comune la risoluzione immediata ed anticipata del contratto con l’appaltatore.

L'avvio del servizio, così come previsto a base gara o migliorato dalla aggiudicataria, dovrà avvenire al massimo entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a richieste di compensi o indennizzi salvo le quote riferite al mancato periodo di ammortamento relative alle attrezzature la cui fornitura è richiesta a base gara al paragrafo 23 del dimensionamento dei servizi contenuto nel PROGETTO TECNICO - ECONOMICO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI TORCHIAROLO (BR).

È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto.

Tenendo conto che il presente contratto è attivato per garantire una procedura selettiva conforme alla vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici che consenta di individuare un gestore dei servizi fino alla individuazione del gestore unitario con le procedure previste dalla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di prorogare l'appalto (“proroga tecnica”), in conformità all'art 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché alla ulteriore normativa pertinente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del suddetto gestore unitario e comunque non superiore a 6 (sei) mesi.

Alla scadenza del contratto o nel caso di suo scioglimento anticipato, gli impianti e le attrezzature acquisiti direttamente dall'I.A. per i servizi oggetto dell'appalto (comprese le attrezzature domiciliari eventualmente non distribuite) rimarranno sul territorio comunale o in dotazione alle utenze (attrezzature domiciliari).

Resteranno di proprietà del Comune anche le dotazioni informatiche, sia hardware che software, le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall'I.A. nel corso dell'appalto per i servizi oggetto dello stesso.

L'impresa aggiudicataria è tenuta, inoltre, a trasmettere agli uffici indicati dal Comune, entro due mesi prima della scadenza contrattuale (o dalla conclusione dell'affidamento per subentro del gestore unico di ARO) l'intera banca dati relativa al sistema informatizzato di cui al punto 4.4.5. del “CAM” ed alla reportistica di cui al punto 4.4.7 del “CAM”. Al termine dell'appalto, l'aggiudicataria dovrà comunque trasmettere la suddetta banca dati aggiornata all'ultimo giorno di servizio.

Alla scadenza del contratto rimangono di proprietà dell'I.A. i mezzi da essa acquisiti.

Le dotazioni patrimoniali già nella disponibilità del Comune (Centro comunale di raccolta) che afferiscono alla logistica per le fasi della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, così come individuate nel “Progetto tecnico - economico del servizio”, sono conferite in comodato gratuito all'appaltatore per l'espletamento del servizio.

L'I.A., nel mantenimento della destinazione d'uso originaria delle dotazioni patrimoniali trasferite dal Comune e per tutta la durata prevista dal contratto, ne assume responsabilmente i relativi oneri di gestione e manutenzione ordinaria, obbligandosi ad adottare ogni cura per mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto ricevuto. Al termine dell'appalto, dovuto, sia a normale scadenza contrattuale che a risoluzione per qualunque causa, l'aggiudicataria ha l'obbligo di cedere, al Comune, le aree, locali, impianti, e le attrezzature consegnategli in comodato d'uso gratuito in perfetta efficienza.

La consegna all'Ente Appaltante delle aree, dei locali, degli impianti, e delle attrezzature dovrà risultare da apposito verbale, redatto in presenza di persona di fiducia dell'aggiudicataria e dal Direttore dell'esecuzione, dal quale risulti anche lo stato di funzionalità ed efficienza dei beni ed aree riconsegnati, fermo restando il diritto del Comune di richiedere un giusto compenso valutato in contraddittorio con l'aggiudicataria, per eventuali danni causati alle suddette aree, locali, impianti, ed attrezzature o per danni derivanti dal loro uso improprio non riconducibili all'ordinario utilizzo.

ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dal Comune di TORCHIAROLO per la corretta e regolare esecuzione del contratto è fissato in complessivi € (euro) di cui:

- € per le obbligazioni contrattuali - ribassato rispetto all'importo di € a base d'asta ed - € per oneri ed apprestamenti inerenti la sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti al ribasso d'asta.

Le obbligazioni contrattuali ricoprendono l'esecuzione delle singole attività di seguito dettagliate, come meglio precisato nel “PROGETTO TECNICO - ECONOMICO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI TORCHIAROLO (BR)” e nel Capitolato Speciale di Appalto:

- raccolta, trasporto e conferimento della frazione organica;
- raccolta, trasporto e conferimento della frazione secco indifferenziato;
- raccolta, trasporto e conferimento della frazione carta e cartone congiunta;
- raccolta, trasporto e conferimento della frazione cartone da Utenze Non Domestiche;
- raccolta, trasporto e conferimento della frazione vetro;
- raccolta, trasporto e conferimento della frazione plastica e metalli;
- raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani pericolosi;
- raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e RAEE;
- raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani abbandonati;
- trasporto e conferimento delle altre tipologie di rifiuto descritte nella relazione tecnico-economica;

- spazzamento stradale;
 - servizio di gestione e svuotamento dei cestini stradali;
 - raccolta e pulizia delle aree mercati settimanali;
 - raccolta e pulizia delle aree interessate da feste e manifestazioni;
 - lavaggio di piazze e di aree e strade in basolato dei centri urbani;
 - gestione del centro di raccolta comunale (C.C.R.);
 - attività di informazione/sensibilizzazione;
 - servizi ed attività offerti come migliorativa dal concorrente nella propria offerta tecnica, con riferimento ai criteri di valutazione delle offerte tecniche specificati nel disciplinare di gara, conformi ai requisiti prestazionali specificati nel Progetto tecnico - economico del servizio;
 - la raccolta dei rifiuti dovrà essere svolta presso l'area urbana, le contrade, le marine di Torre San Gennaro, Lido Presepe, Cipolla, Lendinuso, Miramare, Montevaccaro e presso le case sparse presenti in tutto il territorio comunale.

L'importo complessivo risultante dal ribasso, riferito alla intera durata contrattuale di 24 mesi, dà luogo ad un canone mensile di € **oltre ad €** non assoggettabili a ribasso e inerenti alla sicurezza;

Il suddetto importo si intende al netto dell'I.V.A., così come specificato all'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto, che verrà versata all'Appaltatore al momento della liquidazione delle fatture. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

Per l'intera durata contrattuale i corrispettivi di cui sopra sono suscettibili di revisione e/o adeguamento ai sensi della normativa vigente, come specificato all'art 10 del Capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 4 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso , dove verranno effettuate ritualmente le notificazioni.

Le notificazioni e le comunicazioni in generale verranno effettuate anche a mezzo posta elettronica certificata, ovvero mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato dall'appaltatore in sede di offerta.

Qualsiasi comunicazione fatta al responsabile designato dall'appaltatore dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, ovvero dal Dirigente del competente Servizio Comunale, si considera fatta personalmente al titolare dell'Impresa appaltatrice.

ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO MENSILE.

Gli importi dovuti saranno pagati all’appaltatore in canoni mensili posticipati.

Su ciascuna rata di canone mensile verranno applicate le seguenti decurtazioni:

- gli importi relativi alle eventuali sanzioni applicate all’appaltatore ai sensi dell’articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto;
- i costi relativi all’eventuale esecuzione dei servizi in danno ai sensi dell’articolo 16 del Capitolato Speciale di appalto;
- il 50% del maggior costo di smaltimento della frazione secca indifferenziata dovuto al mancato raggiungimento della percentuale obiettivo, come previsto dall’articolo 22; del Capitolato speciale di appalto;
- la differenza tra l’importo del il prezzo riconosciuto dal COREVE all’atto della stipula della convenzione con il Comune per gli imballaggi in vetro e il prezzo riconosciuto dopo analisi qualitative che rilevino la presenza di frazione “fine” addebitabile ad erronea raccolta e trasporto da parte dell’Appaltatore;
- il costo di acquisizione e gestione degli automezzi e delle attrezzature non impiegati ai sensi dell’articolo 30 del Capitolato speciale di appalto.

I pagamenti dei canoni saranno effettuati entro il trentesimo giorno dalla data di emissione della fattura che dovrà essere successiva al mese di riferimento (mese di effettuazione del servizio); la liquidazione della fattura è subordinata alla verifica di regolare esecuzione del servizio, effettuata dalla Direzione di Esecuzione del Contratto, nonché della regolarità contributiva e dell’assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. In caso di ritardato pagamento, l’Appaltatore avrà diritto a percepire interessi moratori conteggiati al tasso ufficiale di sconto.

In ogni caso eventuali o eccezionali ritardi da parte dell’Appaltante nei pagamenti all’Appaltatore, dovuti a cause di forza maggiore, non daranno diritto a quest’ultimo di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto, né ritardare il pagamento del personale.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e l’Appaltatore. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune.

Il termine di 30 giorni resta comunque sospeso nel caso di esito negativo di uno o più dei suindicati accertamenti.

Le spese relative alla procedura di gara (pubblicità legale e spese relative alla stipula del contratto), sono poste a carico dell'aggiudicatario e sono trattenute dall'Appaltante nel corso della prima annualità dell'appalto dai canoni che mensilmente saranno liquidati all'appaltatore.

ARTICOLO 6 – ONERI CARICO DEL COMUNE

Ai sensi della L.R. 20/2016 la proprietà del rifiuto urbano è del Comune. Pertanto il costo del conferimento presso gli impianti di smaltimento/trattamento/selezione/recupero dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati è a carico della Stazione Appaltante.

Il ricavato della vendita alle piattaforme di conferimento delle varie frazioni di raccolta differenziata recuperabile ed i contributi eventualmente versati da parte dei consorzi di filiera appartenenti al circuito ANCI-CONAI spettano al Comune di TORCHIAROLO. L'individuazione degli impianti a cui conferire i rifiuti è effettuata dal Comune che stipulerà i relativi contratti atti a definire le modalità di conferimento e di remunerazione del rifiuto come da accordo ANCI – CONAI.

Sussiste l'obbligo per l'appaltatore di comunicare al Comune ed al DEC i quantitativi raccolti mensilmente, distinti per tipologia, entro il 10 di ogni mese, distinguendo tra le raccolte stradali e quelli conferiti presso l'ecocentro.

Nel canone posto a base di gara è compreso il costo per il trasporto di tutte le frazioni di rifiuto raccolte da progetto presso gli impianti finali individuati dal Comune e/o da Ager Puglia, sino ad una destinazione sita ad una distanza non superiore a 100 km dal confine del Comune. Per impianti disponibili a distanze maggiori si farà riferimento ad un costo chilometrico per tonnellata applicabile alla sola parte eccedente i 100 km di distanza dal confine del Comune. Il maggior onere riconosciuto per le distanze superiori ai 100 Km è pari a 0,25 €/(Ton*Km) cui sarà applicato il ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara. Detto costo tiene conto del tempo medio di scarico dei rifiuti.

Il costo è da applicarsi alla distanza intercorrente dal 101 esimo chilometro dal Comune sino all'impianto individuato (esempio: Distanza tra Comune di Torchiarolo ed impianto individuato: 150 km. Costo eccedente riconosciuto all'appaltatore = 49 Km x 0,25 €/(Ton*Km) (da assoggettare a ribasso di gara).

ARTICOLO 7 – TERMINE DI INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI.

Ricorrendone i presupposti, i servizi sono stati consegnati e avviati, con contestuale redazione del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Direzione per l'Esecuzione del Contratto, in via di urgenza, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

oppure

I servizi saranno consegnati e avviati con contestuale redazione del verbale di avvio dell'esecuzione sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Direzione per l'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Il ritardo nell'avvio del servizio di raccolta domiciliare che ecceda i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio del servizio, verrà considerato grave inadempimento, sanzionato con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

La Ditta Aggiudicataria deve presentarsi per la stipula del contratto entro 10 giorni dall'invito della Stazione Appaltante, comunicato tramite raccomandata A.R. o a mezzo PEC. In caso di mancata stipula del contratto da parte dell'Aggiudicatario entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria ovvero di procedere al nuovo appalto a spese dell'Aggiudicatario stesso; in entrambi i casi la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria dall'Aggiudicatario è incamerata dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO:

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO

1° caso) l'appaltatore non ha indicato, in sede di offerta, di voler subappaltare servizi o parte di servizi:
Non è ammesso il subappalto.

2° caso) l'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, di voler subappaltare servizi o parte dei servizi:

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n°50/2016 ss.mm.ii. si dà atto che l'appaltatore ha presentato, in sede di offerta, la dichiarazione: «che intende riservarsi la facoltà di subappaltare, entro i limiti stabiliti dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale di appalto e dalla vigente legislazione, i seguenti servizi

I servizi oggetto del presente appalto possono essere concessi in subappalto, nei termini e modalità indicati nel citato art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ed a condizione che sussista la preventiva autorizzazione dell’Ente Appaltante. L’inoservanza di tale norma comporta la risoluzione del contratto, senza pregiudizio dell’azione penale.

Il subappalto è regolato, oltre che dal citato art. 105 del D.Lgs. n°50/2016 ss.mm.ii., dall'art. 19 del Capitolato Speciale di appalto.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere al Comune di Torchiarolo, almeno giorni prima della data di effettivo inizio dei servizi subappaltati, copia autentica del contratto concluso con l'impresa subappaltatrice, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, si obbligano:

- a) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- b) a trasmettere alla stazione appaltante le posizioni previdenziali I.N.P.S. ed assicurative I.N.A.I.L. dei sub-appaltatori, ai fini della richiesta del D.U.R.C., sia al momento dell'affidamento del subappalto sia ad ogni sopravvenuta variazione delle suddette posizioni.

La Società appaltatrice si impegna, altresì:

- In caso sia stato concluso un contratto di subappalto con un'Impresa nei confronti della qual venga successivamente accertata l'esistenza di una causa interdittiva di cui agli artt. 67 e 84, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011, a rescindere il contratto con la subappaltatrice; laddove ciò non avvenga, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto principale;
- A denunciare alla Magistratura e agli organi di Polizia e, in ogni caso, all'Amministrazione aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o nel corso d'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori;
- A denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagnie sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
- Dichiara, altresì, di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale con altri concorrenti, e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara.

ARTICOLO 10 – GARANZIA DEFINITIVA.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto o previsti negli atti da esso richiamati e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia, denominata "garanzia definitiva" in conformità all'art. 103 del D.Lgs.

50/2016 ss.mm.ii, mediante polizza assicurativa (ovvero: fideiussione bancaria) n. del, per un importo di € ,00(/00), pari al per cento dell'importo del presente contratto, rilasciata dalla Società (Istituto Bancario) “ ” - Agenzia “ “ di ().

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante avrà diritto di avvalersi della suddetta cauzione.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi di legge.

La garanzia deve essere reintegrata, nella misura legale, ogni qualvolta la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escusione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si sono applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'appalto, ha presentato le seguenti polizze per i rischi di responsabilità civile verso terzi, che prevedono l'espressa rinuncia da parte delle Compagnie Assicuratrici ad azione di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla gestione dei servizi di cui al presente appalto:

- 1) verso terzi, per un massimale non inferiore ad euro , per ogni sinistro;
- 2) verso il Comune, per un massimale non inferiore ad euro , per ogni sinistro;
- 3) verso prestatori di lavoro, per un massimale non inferiore ad euro , per ciascun prestatore di lavoro;
- 4) per inquinamento, per un massimale di euro non inferiore ad euro .

ARTICOLO 12 - VARIANTI

Qualsiasi variazione, modifica o addizione ai servizi appaltati non può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore, ma deve essere preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante, nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

La violazione del suddetto divieto, salvo diversa valutazione della Stazione Appaltante, comporta che in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.

Il Comune, previa adozione di appositi atti amministrativi ed eventuale stipula di atti integrativi al contratto principale, ha altresì la facoltà di modificare, riorganizzare, ridurre, estendere o ampliare i

servizi in appalto per adeguarli alle esigenze organizzative e alle mutate esigenze o nuove disposizioni legislative, in conformità all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche semplicemente "Codice"). In tal caso per le variazioni che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto si applicherà l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

In particolare il Comune potrà richiedere l'incremento delle forniture di attrezzature previste a base bara, applicando all'elenco prezzi ivi contenuto, il ribasso offerto dalla aggiudicataria.

L'I.A. assume l'obbligo di svolgere anche eventuali servizi supplementari straordinari che il Comune potrà anche richiedere alla I.A. di cui agli artt, 25, 26, 27 del Capitolato speciale di appalto.

Prima della esecuzione dei servizi supplementari richiesti l'I.A. dovrà dimostrare il soddisfacimento dei relativi requisiti di esecuzione obbligatori (es. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie e classi necessarie) e delle ulteriori eventuali autorizzazioni necessarie.

Nel caso di "proroga tecnica" di cui all'art. 7 del capitolato speciale di appalto, l'eventuale proroga del servizio avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ARTICOLO 13 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto.

ARTICOLO 14 – PERSONALE DIPENDENTE. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei riguardi del personale impiegato nei servizi appaltati, tutte le vigenti disposizioni di legge e quelle che dovessero essere eventualmente emanate anche dopo l'aggiudicazione, relative al trattamento giuridico, economico e normativo, ivi compreso quello assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi stessi.

Per quanto non espressamente specificato in questa sede, si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto relative al personale dipendente.

ARTICOLO 15 – DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA.

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza. In particolare, l'Appaltatore si obbliga al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel «Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza» (DUVRI) posto a base gara dalla stazione appaltante, così come modificato ed integrato dalla ditta appaltatrice ed acquisito in atti del Comune con

prot. n. del e si impegna all'aggiornamento dello stesso, ogni qualvolta mutino le condizioni dei luoghi e/o dei processi individuati nello stesso Documento. Il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza ed eventuali aggiornamenti effettuati dall'appaltatore nel corso del contratto, nonché il Documento di valutazione dei rischi (DVR), formano parte integrante del presente contratto d'appalto; le gravi o ripetute violazioni degli stessi per responsabilità dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora della Ditta, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante effettuerà trattenute sul credito maturato dall'Appaltatore e, in caso di crediti insufficienti, procederà all'escussione della garanzia fideiussoria.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare alle disposizioni sui requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione dei servizi.

ARTICOLO 16 – DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 111 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la verifica della regolarità della esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto è demandata alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), incaricata dalla Stazione Appaltante con proprio provvedimento amministrativo n. del

Nominativo DEC incaricato:

Recapiti DEC:

Alla Direzione per l'Esecuzione del Contratto è demandata:

- la Direzione tecnica dei servizi;
- la verifica ed accettazione del numero, livello-qualifica del personale addetto in organico ed impiegato, rispetto a quelli del progetto;
- la verifica delle caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature, della sede aziendale-centro servizi, e rispondenza di essi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché in materia ambientale degli stessi;
- la emanazione di ordini di servizio, anche su richiesta dell'Amministrazione Comunale e/o su segnalazione di particolari disservizi da parte dell'utenza, finalizzati all'espletamento di servizi, o alla rettifica e miglioramento degli stessi qualora non eseguiti secondo gli standard qualitativi prefissati;
- il controllo del regolare svolgimento dei servizi, degli orari di espletamento, degli addetti, automezzi, attrezzature impiegati, e di ogni altra componente prevista nel progetto.
- la relazione sull'andamento generale del servizio, sulla verifica delle grandezze e quantità, sulle segnalazioni dell'utenza, su esigenze e motivazioni della Ditta Aggiudicataria, sulla necessità ed opportunità di eventuali servizi accessori ed integrativi, sui costi di eventuali servizi straordinari (quali ad es. nevicate e/o alluvioni);

– la presentazione di relazione mensile di accertamento formale delle prestazioni effettuate dalla Ditta Appaltatrice, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, con applicazione di eventuali penalità, finalizzata alla liquidazione delle fatture che verranno presentate dalla Ditta medesima e formeranno parte integrante e sostanziale degli atti di liquidazione delle rispettive fatture.

ARTICOLO 17 – CONTROLLI, CONTESTAZIONI, IRREGOLARITÀ ED INADEMPIENZE CONTRATTUALI. PENALITÀ.

Le penalità per inadempienze, il diritto di controllo da parte della Stazione Appaltante, gli organi preposti al controllo e le modalità degli stessi, nonché le modalità delle contestazioni sono specificati nel Capitolato Speciale d'appalto e si intendono del tutto accettati dalle Parti.

In caso di accertate inadempienze e/o infrazioni nell'esecuzione dei servizi, oltre alla decurtazione dell'importo corrispondente al mancato servizio prestato, saranno applicate penalità, in misura variabile, secondo i casi indicati all'articolo 15 e 16 del Capitolato Speciale d'appalto cui si rinvia integralmente. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Il Comune di TORCHIAROLO, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei casi e con le modalità indicate nell'articolo 15 del Capitolato Speciale d'appalto, nonché nei casi espressamente previsti nel presente contratto e nella vigente normativa relativa alla esecuzione di contratti pubblici di servizi.

L'eventuale risoluzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore (es.: reati accertati; grave inadempimento, grave irregolarità, ecc.) viene valutata dalla Stazione Appaltante, secondo le indicazioni di cui al richiamato articolo 15 del Capitolato. In caso di risoluzione per cause a essa imputabili, l'impresa appaltatrice non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta Appaltatrice dovesse abbandonare il servizio prima della scadenza convenuta, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando alla Ditta inadempiente, a titolo di penale, la maggior spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

ARTICOLO 19 – ADEMPIIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA ED IN MATERIA PENALE.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al Soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti in materia antimafia per l'assunzione del presente rapporto contrattuale, di cui all'articolo 67 del citato Decreto Legislativo, in base all'informazione antimafia acquisita al Protocollo del Comune con n° del 16, emessa dalla Prefettura di in data numero , ai

sensi dell'articolo 99, comma 2- bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (fino all'attivazione della banca dati e comunque fino al termine di cui all'articolo 99, comma 2- bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011),

oppure

acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso Decreto Legislativo (dopo l'attivazione della banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011).

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né di essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.

ARTICOLO 20 – OBBLIGHI DELL'APALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. CLAUSOLA RISOLUTIVA DEL CONTRATTO.

L'Appaltatore dichiara che i pagamenti relativi al presente contratto di appalto avverranno, a mezzo bonifico bancario, esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010 di seguito indicati: e che i soggetti autorizzati ad operare su di esso/i sono i seguenti: .

La Ditta si impegna a comunicare tutte le eventuali successive variazioni del/i conto/i corrente/i e/o dei nominativi delle persone fisiche che possono operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n.136. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brindisi della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, in ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti appositamente dedicati;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;
- c) devono comunque essere osservate tutte le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Per quanto qui non espressamente disposto in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, si rinvia alle norme di cui alla legge 13.08.2010 n.136.

ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, dovranno essere applicati gli istituti previsti dalla Parte VI, Titolo I, Contenzioso - del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione della competenza arbitrale di cui all'art. 209 del citato Decreto.

Qualora la controversia non venga composta secondo le procedure di cui sopra, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, avendo a riferimento la provincia di BRINDISI.

ARTICOLO 22 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii. che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano rimossa ogni eccezione.

ARTICOLO 23 – NORME FINALI

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente contratto d'appalto, è designato nella persona di , il quale dovrà provvedere, tra le altre incombenze, anche al rinnovo annuale della certificazione Antimafia, fino all'emanazione del certificato finale di regolare esecuzione.

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, comprese quindi quelle per bollo, registrazione, diritti, imposte, tasse e tributi, nessuna esclusa od eccettuata, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico dell'Amministrazione Comunale.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Richiesto io Ufficiale rogante, Segretario del Comune di TORCHIAROLO, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, del quale ad alta ed intelligibile voce ho successivamente letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per

forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge; lo confermano pertanto n ogni sua parte, (ivi compresi gli atti allegati o comunque indicati e/o richiamati, dei quali, essendo ben noti e conosciuti alle parti, ho omesso la lettura), sottoscrivendolo insieme a me Segretario, con firma digitale:

Questo atto consta di n° (.....) intere facciate oltre questa, sin qui. Letto, confermato e sottoscritto.

IL RUP

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE